



ORIGINALE

N°163
Reg. delib.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2019 DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.
----------------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **12:40**, nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
BRIZ DANIELA	SINDACO	P
VALERI FEDERICO	VICE SINDACO	P
ANGELI DARIO	ASSESSORE	P
BEVILACQUA GIORGIO	ASSESSORE	P
BURATTO ERICA	ASSESSORE	A
CAPORALE DENIS	ASSESSORE	A

2	4
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE DONATI DEBORA.**

BRIZ DANIELA nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno di cui all'oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO	DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2019 DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che la disciplina dell'Imposta sulla Pubblicità, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.8, comma 3, del D.Lgs 507/93, prevede quale scadenza per il pagamento dell'Imposta annuale il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce;

PRESO ATTO quindi che per l'anno 2019, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità prevede il pagamento della quota annuale entro il 31 gennaio 2019 e che conseguentemente al fine di postalizzare gli avvisi di pagamento almeno entro fine dicembre 2018, le prime fasi elaborative e conseguente predisposizione e stampa degli avvisi di pagamento andrebbe intrapresa entro la fine di questo mese;

EVIDENZIATO che a seguito della Sentenza n.15/2018 della Corte Costituzionale dello scorso 10 gennaio è sorto il problema della legittimità delle passate delibere comunali concernenti aumenti delle tariffe, indistintamente dal fatto che tali delibere non sono state a suo tempo impugnate dal Ministero delle Finanze, cui spettava l'obbligo di impugnarle ovviamente anche nel caso di proroga tacita;

RICORDATO che il contrasto è nato dall'abolizione della disposizione che consentiva l'aumento delle tariffe e rammentato in merito che:

- le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità sono indicate all'art.12 del D. Lgs. n.507/1993, Capo I, riguardante l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.);
- L'art.11, comma 10, della Legge n.449/1997, forniva agli enti locali la facoltà di incrementare le tariffe sia dell'Imposta di Pubblicità, quanto dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni. L'intervento normativo consentiva l'aumento "*fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato*";
- Tale disposizione di aumento è stata successivamente abrogata con la riforma dell'art.23, comma 7, del D.L. n.83/2012;

RILEVATO in sintesi che:

- In ordine alla previsione di abrogazione dell'incremento delle tariffe dell'I.C.P. e D.P.A. da parte del Decreto Legge n.83/2012, è sorto un contrasto circa l'interpretazione della sua efficacia;
- Il Consiglio di Stato con la sentenza n.6201/2014 ha ritenuto inapplicabili le maggiorazioni approvate dopo il 26 giugno 2012 originando dubbi sulla legittimità degli incrementi delle tariffe I.C.P. applicati dagli enti locali negli anni successivi al 2012;
- In ragione di queste divergenze giurisprudenziali il legislatore ha emanato la disposizione interpretativa dettata dal comma 739, della Legge n.208/2015, nell'intento di ristabilire la certezza sull'applicazione degli aumenti tariffari deliberati prima della norma abrogativa, fornendo chiarimenti circa l'applicazione degli aumenti approvati anche negli anni successivi con apposita deliberazione di conferma o per rinnovo tacito, in conformità all'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006;
- La Corte Costituzionale con la sentenza n.15/2018 sposa l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato affermando che gli aumenti, benchè deliberati prima dell'introduzione

dell'art.23, comma 7, non possono avere efficacia anche negli anni successivi all'intervento normativo del 2012;

- Con nota del 27 aprile scorso l'IFEL pone in luce il contrasto con la linea intrapresa dai Comuni e generalmente accolta dalla giurisprudenza, che ritiene applicabili, anche per le annualità successive, gli incrementi confermati dopo il 2012, confermando la possibilità per i Comuni di applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, confermati tacitamente o espressamente, anche per gli anni successivi;

EVIDENZIATO che anche questo Comune ricade in tale contesto in quanto, rispetto alle tariffe previste dall'art.12 del D.Lgs. n.507/1993, ha determinato di incrementare le stesse del 20% con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 254 del 03/11/2003, a decorrere dal 01.01.2004, confermando tale misura anche per gli anni successivi;

RIBADITO che in questa fase si ritiene utile attendere eventuali probabili disposizioni in merito, sospendendo temporaneamente l'emissione degli avvisi di pagamento, le cui fasi elaborative, al fine della postalizzazione a dicembre per il pagamento a gennaio, dovrebbero avviarsi a breve, tenuto conto che:

- Eventuali interventi legislativi, se comporteranno una modifica tariffaria ad avvisi di pagamento già postalizzati, costringerebbero il Comune a provvedere a conguagli d'imposta con ulteriore postalizzazione e quindi con evidenti ripercussioni sia come procedure lavorative che relative incombenze per il Comune ed i contribuenti stessi;

RITENUTO quindi congruo differire, per le motivazioni sopra esposte, la scadenza del pagamento annuale dell'imposta in argomento per l'anno 2019 al **31 marzo 2019**, in modo da dare al Comune la possibilità di valutare e prendere proprie decisioni in merito alla luce delle nuove disposizioni normative;

VISTO:

- L'art.52 del D.Lgs n.446/1997, che attribuisce ai Comuni la facoltà di regolamentare le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- L'art. 48 del D.Lgs n 267/2000;

PROPONE

- 1- Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di differire il termine di pagamento concernente l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2019 al **31 marzo 2019**;
- 2- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267;

AD UNANIMITA' di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;

DI DICHIARARE, con separata votazione, all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2019 DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
BRIZ DANIELA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DONATI DEBORA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.